

Spese giudiziali civili - compensazione - Cass.n. 13767/2018

Regime successivo alla novella di cui alla l. n. 263 del 2005 - Necessaria esplicitazione delle ragioni della compensazione - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di regolamento delle spese di lite, nella vigenza del regime giuridico introdotto con la novella dell'art. 92 c.p.c. recata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della l. n. 263 del 2005, l'espressa motivazione della compensazione delle spese processuali è sottoposta al sindacato di legittimità in ordine alla verifica dell'idoneità in astratto delle ragioni poste a fondamento della pronuncia. Ne consegue che la radicale incoerenza tra la giustificazione esplicita dei "giusti motivi" posti a base della compensazione, nella specie dovuta alla peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del contendere, e le ragioni del rigetto della domanda, derivante da accertato difetto di allegazione e prova costituiscono violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13767 del 31/05/2018

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

13767

2018